

DECRETO AGOSTO

DECRETO N. 104 DEL 14.08.2020

FOCUS MISURE

Circolare informativa ai Clienti

Gentile Cliente,

con la presente circolare si pone l'attenzione sulle principali misure contenute nel **DECRETO AGOSTO**.

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Premessa

Il **Decreto AGOSTO** composto da circa 60 pagine e 115 articoli regola importanti **misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia**, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Analizziamo in seguito **2 AREE di maggiore interesse**, facendo un focus **sui principali provvedimenti contenuti**.

- 1. MISURE FISCALI, BONUS IMPRESE E PRIVATI**
- 2. MISURE IN MATERIA LAVORO**

Tutte le principali misure contenute nel decreto, anche eventualmente misure non indicate nella presente circolare, saranno oggetto di futuri approfondimenti



MISURE FISCALI

IMPRESE E PRIVATI

NUOVE INDENNITA' COVID

ARTICOLO 9 - 10 - 12

È garantita una **nuova indennità onnicomprensiva di 1.000 euro** alle seguenti categorie di lavoratori:

- **stagionali del settore turismo** e degli stabilimenti termali
- **stagionali** appartenenti a **settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- **lavoratori intermittenti**
- **lavoratori autonomi occasionali**
- **incaricati** alle vendite a **domicilio**
- **lavoratori** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello **spettacolo**
- Ai lavoratori stagionali del **settore marittimo** è garantita una indennità di **600 euro** per ciascuno dei mesi di **giugno e luglio 2020**
- Ai **collaboratori sportivi** è garantita una indennità di **600 euro per il mese di giugno**

Non viene invece prevista una nuova indennità per **liberi professionisti** titolari di Partita Iva e **titolari di rapporti di Co.co.co.**, **lavoratori autonomi iscritti** alle gestioni speciali dell'**Ago** (artigiani, commercianti, etc.), **operai agricoli a tempo determinato**, **lavoratori domestici**.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali e sono erogate dall'INPS, previa domanda, **non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità**.

RISTORANTI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

ARTICOLO 58

Contributi a fondo perduto per ristoranti, mense e catering.

Dotazione pari a 600 milioni per il 2020. Il contributo a fondo perduto consisterà in un **bonus da spendere per prodotti di filiere agricole ed alimentari del territorio, anche DOP e IGP, compresi prodotti vitivinicoli**.

Ad averne diritto saranno i titolari di partita IVA con fatturato o corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 **inferiore ai tre quarti** rispetto allo stesso periodo del 2019 e con **codice ATECO** prevalente **56.10.11** (ristoranti con somministrazione), **56.29.10** (mense) e **56.29.20** (catering continuativo su base contrattuale).

Il testo del decreto agosto prevede che potranno presentare domanda i soggetti che hanno avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. **Un errore materiale, comunica il Ministero, che sarà corretto entro la prossima settimana.**

Per le imprese che hanno avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, (alla luce delle prossime modifiche per errori nella scrittura dello stesso decreto) **non sarà richiesto il requisito della perdita di fatturato.**

Per ricevere il contributo a fondo perduto **sarà necessario presentare domanda**. A disciplinare regole, tempi ed importo del bonus filiera sarà un **decreto del Ministero delle politiche agricole**

ATTIVITA' CENTRI STORICI - CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

ARTICOLO 59

Bonus per le partite IVA situate nelle città turistiche

Gli esercenti attività economiche e commerciali di **29 Comuni** avranno diritto al bonus minimo di **1.000 euro o 2.000 euro**. Il contributo a fondo perduto spetterà alle partite IVA che svolgono l'attività **in città ad alto tasso di presenza di turisti** stranieri.

L'importo del contributo a fondo perduto (l'importo minimo sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi) sarà calcolato applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata a giugno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019., la **percentuale del:**

- **15%**, per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente;
- **10%**, per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro** e fino a **1.000.000 di euro** nel periodo d'imposta precedente;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori.**

Sono 29 i Comuni che rientrano nei parametri fissati dalla manovra.

Sulla base delle ultime rilevazioni statistiche, **per i comuni capoluogo di provincia la presenza di turisti stranieri** deve esser pari **almeno a 5 volte il numero dei residenti**, per i **comuni capoluogo di città metropolitana, pari o superiore a quello dei residenti.**

Per individuare i beneficiari bisognerà far riferimento all'ultima rilevazione sulla presenza di turisti residenti in Paesi esteri.

La platea ristretta di beneficiari evidenzia chiaramente l'intento della misura: aiutare economicamente le piccole attività economiche e commerciali che hanno subito perdite economiche a causa della riduzione del turismo estero

RIFINANZIAMENTO FONDO DI GARANZIA

ARTICOLO 64

Il **Fondo di garanzia** per l'accesso al credito per le PMI è **alimentato di 3,1mld** di euro nel 2023, 2,6mld nel 2024 e 1,6mld nel 2025

PROROGA MORATORIA PMI

ARTICOLO 65 - 77

Per quanto concerne la **proroga della moratoria PMI** delle piccole e medie imprese, è previsto uno **spostamento di quattro mesi dei termini di sospensione** previsti dal Cura Italia (articolo 56 dl 18/2020), che aveva fermato fino al 30 settembre le rate dei mutui imprese. **La nuova data è 31 gennaio 2021**

Il pagamento delle rate dei mutui in scadenza al 30 settembre 2020 è prorogato al **31 marzo 2021** per le imprese del **settore turismo**

ECOBONUS AUTO

ARTICOLO 74

Ecobonus auto rifinanziato con una serie di novità sugli incentivi e una rimodulazione per fasce, in qualche caso con incremento del contributo per l'acquisto di auto green.

In pratica:

- **la fascia delle auto Euro 6 fra i 61 a 110 g/km** viene divisa in due segmenti, il primo fino a 90 g/km e il **secondo da 91 a 110 g/km**
- c'è un incremento di 250 euro del bonus per auto appartenenti alla **fascia di emissioni da 61 a 90 g/km**

La nuova segmentazione degli eco-incentivi auto per classi di emissione:

- da 0 a 20 g/km: invariata
- da 21 a 60 g/km: invariata
- da 61 a 90 g/km: nuova fascia (prima unica da 61 a 110 g/km)
- da 91 a 110 g/km: nuova fascia (prima unica da 61 a 110 g/km)

L'importo dell'incentivo sale a 1.750 euro (dai precedenti 1500 euro) per **l'acquisto con rottamazione** di auto con emissioni fra 61 a 90 g/km, **a mille euro senza rottamazione** (dai precedenti 750 euro). In entrambi i casi, quindi, c'è un incremento dell'ecobonus auto di 250 euro. Le auto con emissioni fra 91 e 100 g/km hanno invece lo stesso incentivo che avevano prima, pari a 1. euro con rottamazione e 750 euro senza rottamazione.

Il DL AGOSTO **interviene solo sulla parte di bonus auto** che era stata prevista dal dl Rilancio, modificando la formulazione dell'articolo 44 del dl 34/2020, mentre **restano**



invariati gli altri contributi sull'acquisto di auto e moto, che si sommano alla nuova agevolazione

SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO

ARTICOLO 76

L'articolo prevede, in chiave generalizzata, la **sospensione dei termini di scadenza** relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito**, compreso ogni atto avente efficacia esecutiva, **fino al 31 agosto 2020**.

Il Decreto tratta, inoltre, espressamente, degli **assegni bancari**: viene precisato che gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al 31 agosto 2020. Nel caso specifico degli assegni, **è sospeso solo il termine per il protesto**, mentre non è sospeso il termine per la presentazione e l'incasso: la norma mira a raggiungere un compromesso tra l'esigenza di tutelare i creditori in difficoltà per le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria del 2020 e la necessità di non compromettere la stabilità finanziaria dei creditori nel caso in cui il debitore sia in grado di onorare il debito. Lo stesso articolo, sempre in tema di assegni, attenua le sanzioni per i debitori, in caso di protesto nel periodo successivo, quando i titoli di credito, precedentemente sospesi, torneranno soggetti alla normativa ordinaria: si prevedono delle limitazioni alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste da alcune norme della Legge 386/1990

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONE

ARTICOLO 77

Viene **allargata la platea** (termali) e **prolungato** nel tempo (giugno), il **credito d'imposta per i canoni di locazione**, e vengono inserite anche le **guide turistiche** come beneficiarie del fondo in dotazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

ESENZIONE IMU

ARTICOLO 78

Imu settore turismo e spettacolo

Esenzione dal pagamento anche della **seconda rata IMU** per attività turistiche (tra cui alberghi, B&B, agriturismo, stabilimenti balneari, lacuali e termali), attività di allestimento eventi fieristici e manifestazioni e spettacoli cinematografici e teatrali, prevedendo in alcuni casi la condizione che i relativi **proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate

CREDITO IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE

ARTICOLO 79

Agevolazioni per il settore turistico e termale

Per il miglioramento e la riqualificazione delle strutture turistiche e ricettive è previsto un **credito di imposta del 65% per il 2020 e 2021**

PROROGA VERSAMENTI SOSPESI

ARTICOLO 97

Rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**

- per un importo pari al **cinquanta per cento** delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, **fino ad un massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020
- **il restante cinquanta per cento** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, **fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

PROROGA SECONDO ACCONTO ISA

ARTICOLO 98

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** e che dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiore al limite stabilito** per ciascun indice è **prorogato al 31 aprile** il termine di versamento della **seconda o unica rata dell'acconto** delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA AGENTE DELLA RISCOSSIONE

ARTICOLO 99

- **VERSAMENTI – NOTIFICHE E PIGNORAMENTI**



Il Legislatore prevede lo **slittamento al 15 ottobre dal 31 agosto 2020**, la data finale della **sospensione dei termini dei versamenti**, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Differito al 15 ottobre anche il termine di **sospensione delle attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

➤ **RATEIZZAZIONI**

Per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, **la decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata **nel caso di mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

➤ **PAGAMENTI DELLA P.A.**

Sospensione dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte della pubblica amministrazione, da effettuarsi prima di procedere alla disposizione di pagamenti a qualunque titolo di importo superiori a 5.000 euro

PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP

ARTICOLO 109

Proroga ulteriore degli esoneri da **TOSAP e COSAP** già stabiliti con il DL Rilancio (art. 181), estendendoli dal 31 ottobre (termine stabilito dal DL Rilancio) **fino al 31 dicembre 2020**. Si tratta delle seguenti misure:

- **le imprese di pubblico esercizio** di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **sono esonerate dal 1° maggio 2020** fino al 31 ottobre 2020 (ora **fino al 31 dicembre 2020**) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone COSAP;
- **dal 1° maggio 2020** e fino al 31 ottobre 2020 (ora **fino al 31 dicembre 2020**), **le domande di nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse **sono presentate in via telematica** all'ufficio competente dell'Ente locale, **con allegata la sola planimetria**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642



- **ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento** connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020 (ora **fino al 31 dicembre 2020**), la **posa in opera temporanea** su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, **non è subordinata alle autorizzazioni** di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 110

Si reintroduce la possibilità per le imprese di procedere alla **rivalutazione dei propri beni**. In particolare la norma in commento prevede che per i seguenti soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, **possono**, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La nuova rivalutazione si caratterizza per versatilità e convenienza: chiaro appare l'intento del legislatore di voler aiutare le società a patrimonializzarsi, a costi molto contenuti, attraverso questo strumento

WELFARE AZIENDALE 2020

ARTICOLO 112

Raddoppio welfare aziendale 2020.

Per il solo anno in corso, viene portato a **516,46 euro** il valore dei beni e servizi prestati dall'azienda che non concorrono alla formazione del reddito.

MISURE LAVORO

IMPRESE E DIPENDENTI

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA - ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

ARTICOLO 1

- Stanziati 8,2 miliardi di euro
 - Previste **ulteriori 18 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga** con causale covid, utilizzabili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, suddivise in due pacchetti da 9, con la condizione che le settimane del secondo pacchetto sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il primo pacchetto.
 - **I periodi precedentemente autorizzati** ai sensi del DL Cura Italia e del DL Rilancio, collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020, **sono imputati alle nuove settimane** e dunque sono, di fatto, persi.
 - **Le prime 9 settimane sono concesse senza condizioni**, mentre per il secondo pacchetto di 9 settimane è dovuto un contributo addizionale mensile pari a:
 - ✓ **18% della retribuzione globale persa** per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
 - ✓ **9% della retribuzione globale persa** per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
 - ✓ **nessun contributo** addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
- L'Inps e l'Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche
- **I Fondi Fsba e Somministrati** sono **rifinanziati** con 1.600 milioni di euro per le nuove settimane di cig, più 500 milioni di euro per consentire di pagare i periodi pregressi
 - **I datori di lavoro del settore agricolo** possono utilizzare la Cisoa con causale covid per una durata massima di ulteriori 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020

INCENTIVI AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE

ARTICOLO 3

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedono le nuove 18 settimane di trattamenti covid** e che abbiano fruito, nei mesi di maggio e

giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai decreti precedenti, è riconosciuto uno **sgravio contributivo per 4 mesi**, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020

INCENTIVI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

ARTICOLO 6

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che **assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è **riconosciuto uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 6 mesi**.

Sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Lo sgravio spetta **anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato** ed è cumulabile con altri incentivi.

INCENTIVO ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI

ARTICOLO 7

Lo stesso **sgravio contributivo** che spetta per le assunzioni a tempo indeterminato viene riconosciuto **fino al 31 dicembre 2020** con le medesime modalità, sino ad un massimo di 3 mesi, **per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

PROROGA/RINNOVO CONTRATTI - DIVIETO LICENZIAMENTI

ARTICOLO 14

Proroga/rinnovo contatti a termine

Si proroga **fino al 31 dicembre 2020** la possibilità di **rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**, anche in assenza di causali, specificando che proroga o rinnovo sono consentiti per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, e che resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi.

Viene abrogata la norma del DL Rilancio che aveva previsto che il termine dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, fosse prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza covid.

Divieto licenziamenti

Fino al 31 dicembre 2020 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.



Il divieto non si applicherà ai soli datori di lavoro che avranno utilizzato interamente le nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali covid oppure a quelli che avranno utilizzato per intero lo sgravio di 4 mesi per il rientro dei lavoratori dalla cig.

Il divieto inoltre **non si applica**:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività** dell'impresa
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi;
- **nelle ipotesi di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Viene confermata la possibilità, per il datore di lavoro che nell'anno 2020 abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, **di revocare i licenziamenti** purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale con causale covid a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

ACCESSO CASSA INTEGRAZIONE LAVORATORI CON OBBLIGO PERMANENZA DOMICILIARE

ARTICOLO 19

I datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno **sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro** da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità disposto l'obbligo di permanenza domiciliare per l'emergenza covid, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste, **possono presentare domanda dei trattamenti di cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** con causale "COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare

Lo Studio è a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento

Cordiali saluti

Dott. Antonio Procida

Dott. Pietro Vivone

Procida Vivone & Partners ® da sempre vicini alla tua impresa

